



Comune di Padenghe sul Garda

PROVINCIA DI BRESCIA

Deliberazione n. **12** del **26.04.2024**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) ANNO 2024.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **15.00**, si riunisce l'organo consiliare in sessione **ORDINARIO**, presso la sala consiliare del palazzo municipale.

Sono presenti

1	ZULIANI ALBINO	Presente
2	AVANZINI PATRIZIA	Presente
3	GANDELLI ROBERTA	Presente
4	ZILETTI GIORGIO	Presente
5	ANDREIS ALESSIO	Presente
6	ZANONI MARIO	Presente
7	GIRARDI LUISELLA	Presente
8	RODELLA ANDREA	Presente
9	AGUZZI MARIACHIARA	Assente
10	ALLEGRI GIANCARLO	Presente
11	LEALI BERNARDO	Presente
12	GOTTARDO GIULIO	Presente
13	MORETTI MAURO	Presente

Totale presenti **12** Totale assenti **1**

E' assente l'Assessore esterno **Toletti Silvia**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale **Dott. Antonio Tommaselli**, il quale provvede alla stesura del processo verbale (articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL).

Visto il numero dei presenti, il Sindaco **Albino Zuliani** dichiara aperta la seduta per l'esame dell'oggetto di cui sopra.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL);
- l'art.1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i servizi indivisibili (TA.SI.) e dalla Tassa sui rifiuti (TA.RI.);
- l'art.1 comma 738 L.160 del 27/12/2019 che recita *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)"*
- l'articolo 3, comma 5- quinquies Decreto legge 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto Decreto Milleproroghe, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 il quale prevede che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";*

CONSIDERATO CHE il Comune di Padenghe sul Garda ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 con Deliberazione di C.C. n.41 del 19 dicembre 2023;

VISTA la propria precedente Deliberazione n. 11, in data odierna, ad oggetto "Approvazione della revisione straordinaria - ex art. 4.5 della Delibera Arera n. 363/2021/R/RIF - del piano Economico Finanziario 2024-2026" - UFF LLPP

VISTO l'art.1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017 n.205 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

VISTE:

- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi; evidenziando che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ma vengono applicate separatamente con evidenza nel conteggio Ta.Ri per ogni utenza;

CONSIDERATO che i costi complessivi del PEF, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021, ammontano ad € 1.227.904,00 suddivisi in € 554.831,00 di costi fissi ed € 673.073,00 di costi variabili;

RILEVATO che l'articolazione dei costi del piano finanziario sopra citato prevede una percentuale di costi fissi pari al 45,19% e di costi variabili pari al 54,81%;

VALUTATO che i costi fissi sono stati suddivisi tra utenze domestiche e utenze non domestiche in proporzione ai mq iscritti a ruolo mantenendo una percentuale costante nel tempo per non apportare significativi scostamenti all'equilibrio creatosi negli ultimi anni;

DATO ATTO CHE, come per gli scorsi anni, la ripartizione dei costi variabili tra utenze domestiche e utenze non domestiche è stata effettuata considerando la quantità di rifiuti smaltiti nell'anno 2023 rapportata alla potenziale produzione di rifiuti delle utenze non domestiche,

DI PRENDERE ATTO della suddivisione dei costi fissi e variabili ripartiti secondo le metodologie suddette:

	UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE
--	-------------------	-----------------------

COSTI FISSI	60,00%	40,00%
COSTI VARIABILI	45,00%	55,00%

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati alla presente deliberazione, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2024:

⇒ prima rata: 17/06/2024

⇒ seconda rata: 16/12/2024

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 17/06/2024.

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO il **D.P.R. n. 158/1999** con il quale è stato approvato il "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" che, **all'articolo 3 "determinazione della tariffa"**, stabilisce: "la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione";

VISTA la tabella 1/A dell'articolo 4 "Articolazione della tariffa a regime" del già citato D.P.R. 158/1999 che stabilisce i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche;

ATTESO CHE la ripartizione del gettito presunto TA.RI. è stata effettuata, anche sulla scorta dei dati relativi alla produzione delle relative quantità di rifiuti, come di seguito indicato:

Gettito Presunto	Anno	Importo presunto del gettito	Percentuale
Da utenze domestiche	2024	Euro 635.781,45	51,78 %
Da utenze non domestiche	2024	Euro 592.122,55	48,22 %
Totale		Euro 1.227.904,00	100,00 %

CONSIDERATO CHE, al fine dell'applicazione del coefficiente di attribuzione della parte fissa e della parte variabile, si è tenuto conto che:

a) *Utenza domestiche*: la quota fissa da attribuire alla singola utenza si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) definito nella tabella 1A del DPR 158/1999. La quota variabile si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/mq).

CONSIDERATO che il Comune di Padenghe sul Garda non ha sperimentato tecniche di calibratura individuale di apporti di rifiuti (produzione espressa in kg. pro-capite), si intende applicare il sistema presuntivo prendendo a riferimento la produzione media comunale procapite desumibile dalla tabella 3 del DPR 158/1999.

Si applicano i valori come di seguito indicati:

Num. componenti del nucleo fam.	Coefficiente per la determinazione della quota fissa * per Comune con pop. < a 5000 ab.i (ka)	Coefficiente proporzionale di produttività per parte variabile (kb)
1	0,84	0,60
2	0,98	1,40
3	1,08	1,80
4	1,16	2,20
5	1,24	2,90
6 o più	1,30	3,40

**trattasi dei coefficienti predefiniti (nelle fasce minima, media e massima) per aree geografiche (Nord - Centro e Sud) per i comuni aventi una popolazione inferiore a 5.000 abitanti*

b) Utenze non domestiche:

- le utenze non domestiche sono classificate secondo le categorie di cui al D.P.R. 158/1999 - Tabella 3/A - e stabilite in numero di 22 (ventidue) categorie;
- per le attività in genere la parte fissa della tariffa si ottiene per singola utenza come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione (Kc).

Anche in questo caso, il coefficiente è determinato presuntivamente nella tabella 3A del DPR 158/1999. La quota variabile si ottiene come prodotto del costo unitario (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente di produzione (Kd) di cui alla tabella 4A del DPR 158/1999. Il Comune di Padenghe sul Garda intende applicare i valori dei coefficienti Kc e Kd come di seguito indicati evidenziando che sia il coefficiente kc che il coefficiente kd sono quelli MINIMI previsti dal D.P.R. 158/1999.

Si riporta pertanto, per completezza di informazioni tecniche, la tabella relativa alla classificazione in categorie delle utenze non domestiche che il Comune di Padenghe sul Garda intende adottare.

In relazione a ciascuna attività economica sono indicati gli specifici coefficienti MINIMI adottati a base di calcolo della tariffa.

RICORDATO CHE è stata creata una nuova categoria tariffaria prevista per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti (facoltà prevista dalle Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe emanate dal Ministero delle finanze);

Individuate le categorie relative alle utenze non domestiche come di seguito:

CATEG.	UTENZE NON DOMESTICHE	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	2,60
2	Campeggi, distributori di carburante	0,67	5,51
3	Stabilimenti balneari	0,38	3,11
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	2,50
5	Alberghi con ristorante	1,07	8,79
6	Alberghi senza ristorante	0,80	6,55
7	Case di cura e riposo	0,95	7,82
8	Uffici, agenzie	1,00	8,21

9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,55	4,50
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	7,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	8,80
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,72	5,90
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	3,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	4,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie	4,84	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	49,72
21	Discoteche, night club	1,04	8,56
22	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95

CONSIDERATO CHE il gettito complessivo della tassa deve coprire, come stabilito dal comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 e s.m., tutti i costi (diretti e indiretti) del servizio di igiene urbana;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL);

DATO ATTO che gli interventi sono allegati al file audio che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale;

DATO ATTO:

- che il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Silvia Papa.
- che la struttura tecnica competente a proporre la delibera ha verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012");

ciò premesso, con voto palese mediante alzata di mano, il cui esito viene di seguito riportato: PRESENTI e votanti 12, FAVOREVOLI 7, CONTRARI 5 (Andreis, Avanzini, Girardi, Rodella, Zanoni);

D E L I B E R A

- 1) *DI APPROVARE* i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) *DI APPROVARE* le tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2024 così come determinate negli allegati A, B, C, D, E del presente provvedimento che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 3) *DI DARE ATTO* che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e protezione ambientale previsto nella misura del 5%;
- 4) *DI DARE ATTO* inoltre che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 5) *DI DARE ATTO* che le tariffe approvate con il presente provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio 2024.
- 6) *DI DARE ATTO* che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili dei servizi competenti (articolo 49 del TUEL).
- 7) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti TA.RI., al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- 8) *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.

ATTESA la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ciò premesso, con voto palese mediante alzata di mano, il cui esito viene di seguito riportato: PRESENTI e votanti 12, FAVOREVOLI 7, CONTRARI 5 (Andreis, Avanzini, Girardi, Rodella, Zanoni);

DELIBERA

1. *DI DICHIARARE* la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Albino Zuliani

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Tommaselli

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- ✓ verrà pubblicata all'albo pretorio on line dell'ente dove rimarrà per quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267);
- ✓ diventerà esecutiva decorso il decimo giorno successivo al quindicesimo giorno di pubblicazione sul sito informatico del comune (articolo 134, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267);